

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
L.231 Responsabilità Amm.va Imprese
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (II PARTE)

Nel mondo dell'associazionismo sportivo tutti i dirigenti sportivi affrontano con abnegazione e spirito di sacrificio tutte le problematiche inerenti la gestione operativa dei campionati e delle gare, degli atleti, dei tecnici, il coordinamento dei gruppi ed i rapporti con le Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione, l'organizzazione di eventi, il reperimento degli sponsor, la gestione amministrativa, contabile e fiscale della società...insomma una serie di incombenze volte a favorire la pratica dello sport soprattutto tra i giovani assolvendo ad una importante ed insostituibile funzione sociale.

Il legislatore negli ultimi anni ha prestato particolare attenzione all'attività sportiva dilettantistica e numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulle disposizioni tributarie che le ASD sono tenute ad osservare. Il quadro di sintesi verrà qui riassunto in quattro sezioni di cui la presente è la seconda.

LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE DIRETTE

Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche le **associazioni sportive dilettantistiche**, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali determinano il reddito in maniera forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell'attività svolta e dell'ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella).

Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto nella legge 16 dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un **coefficiente** ancora più favorevole.

Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (**3 per cento**).

Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l'addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

ATTENZIONE

I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta fondi non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di 51.645,69 euro per periodo d'imposta e per un massimo di 2 eventi all'anno.

Regime agevolato (L.398/91)

RICAVI DERIVANTI da attività istituzionale NON TASSABILI

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio

Finanza Agevolata

Finanza Aziendale

Privacy

L.231 Responsabilità Amm.va Imprese

Controllo di Gestione

Consulenza Societaria e Contrattuale

Società Sportive ed Enti non profit

Valutazione d'Azienda

Formazione Professionale

Internazionalizzazione delle imprese

RICAVI DERIVANTI da attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche TASSABILE il 3%

Regime Enti non commerciali

Prestazione di servizi:

15% fino a 15.493,71

25% oltre 15.493,71 e fino a 309.874,14

altre attività:

10% fino a 25.822,84

15% oltre 25.822,84 e fino a 516.456,90

In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d'imposta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di "ente non commerciale".

Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria con i coefficienti previsti per gli enti non commerciali.

Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale.

Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali.

IRAP

L'Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell'assistenza sanitaria.

Il valore della produzione (che rappresenta la base imponibile su cui si determina l'imposta) è diverso a seconda che l'associazione svolga solo attività istituzionale o anche attività di natura commerciale.

* Nel primo caso, è dato dalla somma di:

- retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati;
- compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.

L'ente sportivo che ha sostenuto tali costi ha l'obbligo di compilare ed inviare la dichiarazione Irap (Modello UNICO - Enti Non Commerciali) ai soli fini dell'imposta.

* Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, che hanno scelto il regime fiscale agevolato, calcolano la base imponibile Irap sommando al reddito ottenuto ai fini Ires (applicando cioè il coefficiente di redditività del 3 per cento sui proventi commerciali conseguiti) i seguenti costi non deducibili ai fini Irap:

- le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
- i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
- gli interessi passivi.

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

*Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
L.231 Responsabilità Amm.va Imprese
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese*

Una volta determinata la base imponibile, per determinare l'ammontare dell'Irap dovuta si applicherà la percentuale del **4,25 per cento** (o altra aliquota prevista da legge regionale).

Il reddito imponibile e l'ammontare dell'imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando il Modello UNICO - Enti Non Commerciali.

Le **agevolazioni** nel pagamento dell'Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base imponibile. In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione:

- _ i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- _ le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;
- _ i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRAP PER LE ASSOCIAZIONI CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

[Proventi commerciali conseguiti (nella misura del 3%) + Retribuzioni al personale dipendente + Compensi a collaboratori e lavoratori autonomi occasionali + Interessi passivi - Contributi Inail - spese apprendisti, disabili e dipendenti CFL - Compensi, premi, indennità a sportivi dilettanti].

LE ATTIVITÀ CONSIDERATE "NON COMMERCIALI"

Le associazioni sportive dilettantistiche possono considerare "non commerciali", con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell'ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l'atto costitutivo e lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del TUIR) .

Tra queste:

- il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;
- l'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità;
- l'obbligo di redazione di un rendiconto annuale economico e finanziario;
- l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Ad esempio, non si considera mai "commerciale" l'attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali.

A prescindere dal rispetto delle citate clausole, le quote o contributi associativi incassati non concorrono a formare il reddito dell'ente.

In ogni caso, si considera di natura commerciale l'attività resa dietro corrispettivi specifici.

E' prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura commerciale (e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
L.231 Responsabilità Amm.va Imprese
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

statuto e in attuazione del fine istituzionale dell'ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici.

Inoltre, con un'ulteriore deroga il legislatore ha previsto che la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati.

Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali. Tra esse:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- somministrazione di pasti;
- prestazioni di trasporto e di deposito;
- organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
- prestazioni alberghiere e di alloggio;
- prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni;
- pubblicità commerciale.

LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE INDIRETTE

L'IVA

L'Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) è il tributo che colpisce la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale.

Un'impresa determina l'imposta, generalmente, detraendo l'importo pagato sugli acquisti da quello incassato sui ricavi.

Per le associazioni sportive dilettantistiche l'Iva ammessa in detrazione è quella relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

In particolare occorre:

- _ conservare tutti i documenti di acquisto;
- _ che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all'attività d'impresa;
- _ che l'attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale;
- _ che la contabilità sia tenuta, anche in relazione all'attività istituzionale, in modo corretto e trasparente.

Il regime speciale di determinazione dell'Iva

Sono previsti **due regimi forfetari** di determinazione dell'Iva, a seconda del volume dei ricavi conseguiti:

- **il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991** per le associazioni che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro.

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio

Finanza Agevolata

Finanza Aziendale

Privacy

L.231 Responsabilità Ammi.va Imprese

Controllo di Gestione

Consulenza Societaria e Contrattuale

Società Sportive ed Enti non profit

Valutazione d'Azienda

Formazione Professionale

Internazionalizzazione delle imprese

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l'imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:

- 50 per cento dell'Iva a debito sui proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali;
- 90 per cento dell'Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
- 2/3 dell'Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.

L'Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell'1 per cento e non c'è l'obbligo per l'associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.

- **il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche**, per le associazioni con volume d'affari annuo fino a 25.822,84 euro.

In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell'imposta assoluta sugli acquisti.

In presenza di più attività, per l'applicazione di questo regime forfetario va considerato solamente il volume d'affari derivante dalle attività spettacolistiche.

L'IMPOSTA DI REGISTRO

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (come quelli delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI riguardanti lo svolgimento dell'attività sportiva) sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa, pari a **168 euro**.

L'IMPOSTA DI BOLLO

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono versare l'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste.

Non sono inoltre esentati dal pagamento dell'imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento delle quote e dei contributi associativi (ad esempio per le quote sociali o per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali).

L'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è invece prevista per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Fine PARTE II

Dr. Mauro Andretta